COMUNE *di* GAGGI

Città Metropolitana di Messina

www.comunegaggi.it
VIA ENRICO BERLINGUER
TEL: 094247160 – 0942630013
C.F. 87000110830-P.IVA 01241900834

protocollo@comunegaggi.it
protocollo@pec.comunegaggi.it

Ordinanza Sindacale N. 14
Data di registrazione 31/05/2020

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE, FRONTEGGIARE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DA INTERFACCIA ANNO 2020.

I L S I N D A C O

Premesso che, ai sensi della Legge n. 225 del 24.02.1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. n. 14 del 31.08.1998, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile;

Considerato che il vasto territorio di questo Comune, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte, abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi nonché ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Accertato che il Comune di Gaggi (ME) registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche climatiche ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature;

Atteso che occorre porre in essere iniziative volte a prevenire eventi calamitosi di incendi, capaci di trasformarsi in pericolo per la pubblica incolumità;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare, gli artt. 50 e 54, "Competenze del Sindaco e Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale";
- la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" aggiornata con il Decreto Legge 14/08/2013, n. 93 convertito in Legge 15/10/2013, n. 119 ed, in particolare, l'art. 15 ai sensi del quale il Sindaco è "Autorità Comunale di Protezione Civile", così come integrata dalla legge n. 100 del 12/07/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59";

- la Legge 21/11/2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/08/2007, n. 3606 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
- il Decreto Legge 24/06/2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 dell'11/08/2014;
- la Legge 11/08/2014, n. 116 con la quale sono stati introdotte novità al sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo all’art. 14 - comma 8) la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle modalità;
- il Codice Penale approvato con Regio Decreto 19/10/1930, n. 1398 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 423 “Incendio”, l'art. 423-bis “Incendio boschivo”, 449 “Delitti colposi di danno" e l'art. 650 "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";
- il T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 59;
- la Legge Regionale n. 48 dell'11/12/1991 “Provvedimenti in tema di autonomie locali" e s.m. i.;
- la Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996 “Riordino della legislatura in materia forestale e di tutela della vegetazione” e s.m.i ed, in particolare, l'art. 33, l'art. 39, l'art. 40, l'art. 41 e l'art. 42;
- la Legge Regionale n. 14 del 14/04/2006 "Modifiche ed integrazione alla Legge Regionale 6 Aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per l'erogazione in Agricoltura – A.R.S.E.A.";
- la Legge Regionale n. 14 del 31/08/1998, "Norme in materia di protezione civile" e s.m.i.;
- la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14/01/2008, pubblicata sulla G.U.R.S., parte prima, al n. 10 del 29/02/2008;
- la Direttiva 14 gennaio 2008 del Presidente della Regione Siciliana "Attività comunali ed intercomunali di protezione civile – Impiego del volontariato – Indirizzi Regionali – art. 108, decreto legislativo n. 112/98";
- la Circolare dell'Assessore del Territorio dell'Ambiente, prot. n. 49012 del 24/04/2012, “Approvazione linee guide per la lotta agli incendi di interfaccia in Sicilia – Campania 2012 e s.m.i.";
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04/06/2008, "Fuochi controllati in agricoltura – art. 40 Legge Regionale 6 Aprile 1996, n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 Aprile 2006 n. 14";

nella qualità di autorità territoriale di protezione civile

O R D I N A

1. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi **dall‘1 giugno al 30 settembre**;

3. dall'1 giugno al 30 giugno e dal'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfasci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
    - la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliose e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5.00 alle ore 9.00;
    - dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
    - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
    - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Este (scirocco).

A V V E R T E

1. Che nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

2. Che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:
    - per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
    - per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
    - per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

3. Che nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

4. Che i soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti impostazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art.10 della legge n. 353/2000.

5. Che in caso di responsabilità si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

6. Che le violazioni alle norme di cui alla presente Ordinanza Sindacale saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:
    - in caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione da € **168,00** ad € **674,00,** determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada;

- in caso di mancata pulizia e/o scoramento di aree incolte in genere e/o di incarto accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione da € **100,00** a € **600,00**;
- qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, otre alla sanzione prevista al punto precedente, oltre alla sanzione penale, ai sensi degli artt. 423, 423bis e 449 del c.p., sarà applicata la sanzione amministrativa da € **51,00** a € **258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, Legge Regionale 06/04/1996 n. 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio, durante il periodo dall'1 giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € **1.032,00** e non superiore a € **10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000;
- nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco sarà applicata una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € **31,00** e non superiore a € **62,00**;
- nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € **207,00** e non superiore a € **413,00**;
- la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco sarà punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € **15.493,00** ad un massimo di € **51.645,00**. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

R I C O R D A

- Che ad ogni cittadino spetta l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- Che chiunque avvisti un incendio è tenuto a dare immediata comunicazione fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri:

115	NUMERO UNICO DI EMERGENZA
1515	CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
94247566	POLIZIA LOCALE

- Che ogni cittadino può inviare la segnalazione attraverso l'App "***Anch'io segnalo***", disponibile su dispositivi iOS e Android predisposta dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che consente ai cittadini, dopo una semplice registrazione, tramite veloce procedura direttamente sull'App, di segnalare situazioni di pericolo da qualsiasi luogo facente parte del territorio della Regione Sicilia, isole minori incluse, oppure direttamente alla **SORIS - Sala Operativa Regionale**

Integrata Siciliana 091 7074784 - 091 7074790 - 091 7074798 - 091 7433001. Email: soris@protezionecivilesicilia.it (**numero verde 800404040).**

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Gaggi e portata a conoscenza dei cittadini mediante affissione di manifesti nonché pubblicata nel sito ufficiale dell'Ente.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricati di fare eseguire la presente Ordinanza Sindacale mediante la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo del territorio, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori qualora ritenuti necessari.

La presente Ordinanza Sindacale viene trasmessa alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina – Commissariato di Taormina, alla Stazione dei Carabinieri di Graniti, al Comando Vigili del Fuoco di Messina, all'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina – Distaccamento di Francavilla di Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina, al Servizio Provinciale di Messina del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Presidio di Polizia Locale ed al Responsabile dell'Area Tecnica.

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)